



N. 117- maggio 2016

Disegno di legge A.S. n. 1627 e 984-A Introduzione nel codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio

Premessa

Il provvedimento all'esame dell'Assemblea introduce nel codice penale **la nuova fattispecie delittuosa di "frode in processo penale e depistaggio"**.

A legislazione vigente il nostro ordinamento penale non prevede un reato specifico di depistaggio, ma una serie di disposizioni che puniscono la condotta di colui il quale in vario modo intralcia la giustizia: basti pensare alla falsa testimonianza, alla calunnia e all'autocalunnia, al favoreggiamento personale, al falso ideologico, alle false informazioni al pubblico ministero. Si tratta - come per il depistaggio - di comportamenti, anche omissivi, volti con diverse modalità ad ostacolare l'acquisizione della prova o l'accertamento dei fatti nel processo penale.

Contenuto

Il provvedimento si compone di **due articoli**.

L'articolo 1, comma 1, sostituisce l'articolo 375 del codice penale per punire con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che compia una delle seguenti azioni, finalizzata ad impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:

- immutare artificialmente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato;
- affermare il falso o negare il vero ovvero tacere in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, ove richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale (*primo comma*).

La norma ha **carattere sussidiario**, essendo applicabile solo quando il fatto non presenti gli estremi di un più grave reato. Trattasi di un **reato proprio**, in quanto soggetto attivo può essere solo un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. L'elemento soggettivo è il **dolo specifico**, perché oltre alla coscienza e volontà della condotta occorre il fine di "impedire, ostacolare o sviare un'indagine".

La pena da applicare è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento (*secondo comma*).

Si applica **la pena della reclusione da 6 a 12 anni se il fatto è commesso in relazione a procedimenti penali relativi ai seguenti reati**: associazioni sovversive (articolo 270

c.p.), associazioni terroristiche (articolo 270-*bis* c.p.), attentato contro il Presidente della Repubblica (articolo 276 c.p.), attentato per finalità terroristiche o di eversione (articolo 280 c.p.), atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (articolo 280-*bis* c.p.), attentato contro la Costituzione (articolo 283 c.p.), insurrezione armata (articolo 284 c.p.), devastazione, saccheggio e strage (articolo 285 c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (articolo 289-*bis* c.p.), cospirazione politica mediante accordo (articolo 304 c.p.), cospirazione politica mediante associazione (articolo 305 c.p.) banda armata (articolo 306 c.p.), mafia (artt. 416-*bis* e 416-*ter* c.p.), strage (articolo 422 c.p.), associazioni segrete (articolo 2 della legge n. 17 del 1982), traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, c.p.p. (*terzo comma*)¹

La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di

¹ "...omissis...3-*bis*. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-*bis*, 416-*ter* e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente".

polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori (*quarto comma*).

Si prevede che le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 (Minore degli anni diciotto) e 114 c.p. e da quelle di cui al comma testè illustrato, concorrenti con le suddette aggravanti, non possano essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e che le diminuzioni di pena si operino sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti (*quinto comma*).

Nel caso di condanna a pena detentiva superiore a tre anni è prevista, come **sanzione accessoria, l'interdizione perpetua** dai pubblici uffici (*sesto comma*).

La disposizione **esclude** poi **la punibilità** se il fatto è commesso con riferimento ad un reato procedibile a querela, richiesta o istanza e questa non è stata presentata (*settimo comma*).

Non sembrano quindi assumere rilevanza l'eventuale remissione della querela, così come altre eventuali cause di estinzione del reato o l'accertata innocenza o l'inimputabilità del soggetto accusato del reato oggetto del procedimento in cui la frode o il depistaggio si inseriscono.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle indagini e ai processi della Corte penale internazionale in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima (*ottavo comma*).

La Corte penale internazionale costituisce un organismo di giustizia internazionale permanente il cui Statuto, firmato a Roma il 17 luglio 1998, è entrato pienamente in vigore il 1 luglio 2002. Tale organismo è competente a giudicare i crimini internazionali, ossia quelle fattispecie criminose che, ledendo gli interessi fondamentali della Comunità dei popoli, costituiscono violazioni gravi del diritto internazionale. La legge n. 237 del 2012 ha effettuato una sostanziale equiparazione fra i

procedimenti penali celebrati innanzi alle Corti nazionali e quelli celebrati innanzi alla Corte penale internazionale, estendendo ad essi l'applicabilità di alcune fattispecie di delitti contro la pubblica amministrazione. (si veda l'articolo 343-*bis* c.p.) ovvero di delitti contro l'amministrazione della giustizia (si veda, a titolo esemplificativo, l'articolo 374 c.p.).

L'articolo 1, **comma 2**, **interviene sul primo comma dell'articolo 374 del codice penale** e innalza da 1 a 5 anni la pena della reclusione per chi si rende responsabile del reato di frode processuale nell'ambito di un procedimento civile o amministrativo, e cioè per colui il quale - nell'ambito di tale procedimento - al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone. La pena attualmente prevista per tale fattispecie delittuosa è da 6 mesi a tre anni.

E' opportuno ricordare che **il secondo comma dell'articolo 374 c.p.** prevede come delitto comune la **frode processuale nel processo penale**, sanzionando tale reato con la medesima pena detentiva prevista dal comma primo. (attualmente "da 6 mesi a 3 anni", in seguito alla modifica apportata dal disegno di legge "da 1 a 5 anni"). Con riguardo a tale fattispecie trova peraltro applicazione la speciale causa di non punibilità prevista dal primo comma dell'articolo 384, per la quale " non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore".

L'articolo 1, **comma 3**, inserisce nel codice penale l'articolo 383-*bis* e vi colloca **le circostanze che aggravano non solo il depistaggio, ma anche alcuni altri delitti contro l'amministrazione della giustizia**, riprendendo l'attuale formulazione dell'articolo 375 del codice penale. In

particolare, in base al primo comma dell'introducendo articolo, quando la commissione dei delitti di false informazioni al PM (articolo 371-*bis*), false dichiarazioni al difensore (articolo 371-*ter*), falsa testimonianza (articolo 372), falsa perizia o interpretazione (articolo 373), frode processuale (articolo 374) e depistaggio (nuovo articolo 375) comporti la pronuncia di una sentenza di condanna alla reclusione (evidentemente a danno di un terzo) il legislatore prevede un aggravio di pena per colui che ha ostacolato l'amministrazione della giustizia.

La pena da applicare è così determinata:

- reclusione da 4 a 10 anni, se la condanna derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è alla reclusione fino a 5 anni;
- reclusione da 6 a 14 anni, se la condanna derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è alla reclusione superiore a 5 anni;
- reclusione da 8 a 20 anni, se la condanna derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è all'ergastolo.

L'articolo 1, **comma 4**, modifica la **disciplina della prescrizione del reato** prevedendo il raddoppio dei termini di prescrizione per il delitto di inquinamento processuale e depistaggio aggravato, di cui al terzo comma dell'articolo 375 (*vedi supra*) codice penale.

L'articolo 2 introduce nel codice penale il nuovo articolo 384-*ter*. (*Circostanze speciali*). La nuova disposizione codicistica prevede che nel caso in cui i delitti di false informazioni al PM (articolo 371-*bis*), di falsa testimonianza (articolo 372), di frode processuale (articolo 374) e di favoreggiamento personale (articolo 378) sono commessi al fine di impedire,

ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o ai reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero ai reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque in relazione ai reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (*vedi supra*), la pena è aumentata dalla metà a due terzi.

La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.

Discussione in Commissione in sede referente

La Commissione giustizia ha avviato l'esame della proposta di legge AS 1627 (**già approvata dalla Camera dei deputati**) in sede referente il 31 luglio 2015 congiuntamente al disegno di legge n. 984-A (Lo Giudice e altri). All'esame dei provvedimenti sono state dedicate complessivamente nove sedute. Nella seduta del 21 aprile 2016 è stato adottato come testo base dalla Commissione lo schema di testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge in titolo. La Commissione ha concluso l'esame il 12 maggio 2016, modificando significativamente il testo licenziato dalla Camera.

L'ultima nota breve:

[Disegno di legge A.S. n. 2232-A "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" \(n. 116 - maggio 2016\)](#)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:
<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

[**www.senato.it**](http://www.senato.it)

a cura di Carmen Andreuccioli